

STUDIO MENGUCCI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci
Consulente Tributario
Revisore Legale

Filippo Mengucci
Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Francesco Mengucci
Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Roma, 27/06/2022

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 157/F/2022

OGGETTO: INVESTIMENTI D'IMPRESA IN R&S E INNOVAZIONE – PER QUALI BONUS E' POSSIBILE CHIEDERE LA CERTIFICAZIONE

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, il decreto Semplificazioni, entrato in vigore il 22 giugno 2022, introduce la possibilità per le imprese di richiedere una **certificazione** che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività ammissibili al beneficio.

La certificazione sarà vincolante per l'amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui sia rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilirà i requisiti per i soggetti pubblici o privati che potranno essere abilitati a rilasciare la certificazione.

Un "marchio di garanzia" per il credito di imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Le imprese potranno infatti richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare.

La novità arriva con il decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) e ha l'obiettivo di favorire l'applicazione del bonus in condizioni di certezza operativa.

Per quali bonus si può richiedere la certificazione

Entrando nel dettaglio, l'art. 22, c. 2, prevede che l'attestazione può essere richiesta per la qualificazione delle attività che consentono di beneficiare dei crediti di imposta disciplinati dai seguenti commi della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), prorogati dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1. C. 45, legge n. 234/2021):

- comma 200: credito di imposta per attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
- comma 201: credito di imposta per attività di innovazione tecnologica;
- comma 202: credito di imposta per attività di design e ideazione estetica;
- commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 20 -sexies: credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green.

La certificazione dovrà attestare la **qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare** ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività ammissibili al beneficio.

Chi può rilasciare la certificazione

La certificazione potrà essere rilasciata da soggetti pubblici o privati, iscritti un apposito albo dei certificatori, che sarà tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

Nel processo valutativo diretto al rilascio della certificazione, i soggetti abilitati dovranno attenersi a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (avvenuta il 22 giugno 2022) ad individuare i requisiti necessari per l'iscrizione.

Tra i requisiti richiesti, sono espressamente indicati quelli idonei a garantire **professionalità, onorabilità e imparzialità.**

Con il medesimo decreto saranno stabilite, le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori e le modalità e condizioni della richiesta della certificazione.

Saranno inoltre essere indicati gli oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.

Valenza certificazione

La certificazione sarà vincolante per l'amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Sono nulli gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni.

Sono fatti salvi i **controlli** di cui all'art. 1, c. 207 della legge n. 160/2019, che l'Agenzia delle Entrate potrà svolgere ai fini della verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.

Quando può essere richiesta

Per espressa previsione normativa, la certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Oneri documentali

La previsione della certificazione non fa venir meno gli oneri documentali previsti dall'art. 1, c. 205-206, legge n. 160/2019.

In particolare, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica asseverata** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti

terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Bonus in sintesi

<p>Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale</p>	<p>Il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022: in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031: in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
<p>Attività di innovazione tecnologica</p>	<p>Il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023: in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025: in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
<p>Attività di innovazione tecnologica 4.0 e green</p>	<p>Il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

	<ul style="list-style-type: none">- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022: in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025: in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
Attività di design e ideazione estetica	<p>Il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023: in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025: in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci